

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	238
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 16.0.500 e 18.0.100</i> ) .	244
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati dalla Commissione</i> ) .....	253

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza) C. 1713 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto e rinvio</i> ) .....	242

##### SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo Urso.

#### La seduta comincia alle 9.10.

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che tutti i subemendamenti presentati agli articoli aggiuntivi del Governo 16.0.500 e 18.0.100 (*vedi allegato 1*) sono ammissibili e i relativi fascicoli sono in distribuzione. Chiede quindi al relatore e al Governo i rispettivi pareri sui subemendamenti all'articolo aggiuntivo 16.0.500.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti i subemendamenti presentati, ovvero esprime parere contrario, con l'eccezione dei subemendamenti Iannaccone 0.16.0.500.4, Iannaccone 0.16.0.500.1, Iannaccone 0.16.0.500.2, Benamati 0.16.0.500.25, Polledri 0.16.0.500.9, Polledri 0.16.0.500.10 e Polledri 0.16.0.500.18, sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO, esprime parere con-

forme al relatore, salvo che in riferimento all'emendamento Polledri 0.16.0.500.10, ritenendo il testo del Governo già equilibrato con la sua formulazione attuale. Inoltre, in riferimento al subemendamento 0.16.0.500.26 Lulli, esprimerebbe un parere favorevole se esso fosse riformulato espungendo le parole « e dirama direttive ».

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, con tale riformulazione comunica che anche il suo parere diverrebbe favorevole.

Andrea LULLI (PD) dichiara anzitutto di apprezzare il notevole passo avanti compiuto dal Governo con la presentazione di questo emendamento, istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare; non può peraltro fare a meno di sottolineare che persistono ancora alcune questioni sulle quali le riserve sono ampie: ad esempio, quella delle modalità di nomina dei componenti dell'Agenzia, lo scarso ruolo delle Commissioni parlamentari nel procedimento, il parere contrario espresso da governo e relatore anche sull'ipotesi di una relazione annuale del Governo al Parlamento. Un ulteriore punto critico è rappresentato inoltre dalla contrarietà manifestata all'ipotesi, contenuta in un suo subemendamento, di procedere ad un concorso di livello europeo per acquisire le professionalità di alto livello necessarie al funzionamento di un organismo così delicato come l'Agenzia per la sicurezza nucleare. Preannuncia quindi l'impossibilità da parte del gruppo del PD di esprimere un voto favorevole sul testo del Governo ove questi nodi non fossero sciolti nel corso dell'esame.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO chiede al collega Lulli di segnalare, nel corso della discussione dei subemendamenti, quali siano le proposte che giudica particolarmente rilevanti.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, condivide buona parte dei rilievi del collega Lulli;

peraltro, rileva che le mediazioni raggiunte ed i tempi ristretti non consentono in questa fase di approvare alcune delle proposte da lui indicate. Si impegna comunque su alcune questioni, quale ad esempio la relazione annuale, di intervenire con specifiche proposte nel corso dell'esame in Assemblea, manifestando ampia disponibilità nei confronti dell'opposizione.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 0.16.0.500.19 Libè.

L'emendamento Quartiani 0.16.0.500.20 è ritirato.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.16.0.500.37 sottolinea l'importanza di garantire la terziarietà dell'Agenzia, che non deve assolutamente dipendere dal Governo. Ritiene che in questo senso la scelta di un'Autorità sarebbe stata più qualificante. Fa notare, inoltre, che, nel testo predisposto dal Governo, l'Agenzia non ha nessun compito preliminare nelle scelte strategiche, non svolge un ruolo di filtro in relazione alle scelte del Governo (ad es. sulla localizzazione dei siti), ma ha solo dei compiti di controllo a posteriori.

La Commissione respinge i subemendamenti Quartiani 0.16.0.500.37, 0.16.0.500.36 e 0.16.0.500.35.

Federico TESTA (PD), intervenendo sul subemendamento 0.16.0.500.21 sottolinea che la proposta, contenuta nella lettera *b*), relativa alla presentazione annuale al Parlamento di una relazione annuale da parte dell'Agenzia, è altamente qualificante, così come la previsione, alla lettera *c*), di cambiare la dizione utilizzata al fine di consentire l'espressione dei pareri connessi alle procedure autorizzative anche ad amministrazioni che non sono statali ovvero a società pubbliche. Tali proposte sono qualificanti e migliorative del testo.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO dichiara che sulle lettere *b*) e *c*) illustrate il Governo è disponibile ad una riflessione nel corso dell'esame in Aula.

La Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.16.0.500.21, approva il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.4 nonché il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.1; respinge quindi con distinte votazioni il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.3, i subemendamenti Lulli 0.16.0.500.22 e 0.16.0.500.23. Approva quindi il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.2 e respinge il subemendamento Lulli 0.16.0.500.24, nonché il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.5.

La Commissione approva quindi il subemendamento Benamati 0.16.0.500.25.

Andrea LULLI (PD), dichiara di non accettare la riformulazione del suo subemendamento 0.16.0.500.26 proposta dal Governo.

La Commissione respinge il subemendamento Lulli 0.16.0.500.26.

Andrea LULLI (PD), intervenendo sul suo emendamento 0.16.0.500.27 rileva che si tratta in esso di uno dei punti qualificanti e più problematici per l'opposizione: la modalità delle nomine dei componenti l'Agenzia e la possibilità per le Commissioni parlamentari di esprimere un parere vincolante sono elementi di forte garanzia sull'autonomia dell'Agenzia, e questa autonomia è garanzia per tutto il Paese, non per l'opposizione o la maggioranza!

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sul medesimo subemendamento ritiene che tutte le Autorità analoghe di Paesi europei sono attentamente tutelate nella loro autonomia e indipendenza. Quindi, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo nella formulazione del nuovo testo dell'articolo aggiuntivo, ritiene che la nomina dei componenti da parte di un soggetto quale il Presidente della Repubblica garantirebbe certamente mag-

giore autonomia (questa è la procedura seguita ad esempio in Francia). Anche il regolamento dell'Agenzia dovrebbe essere predisposto dall'Agenzia stessa nella medesima ottica di indipendenza e terziarietà.

Massimo POLLEDRI (LNP), rileva che la Lega, ma anche buona parte della maggioranza, non è pregiudizialmente contraria alla nomina da parte del Presidente della Repubblica.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, rileva che la proposta di prevedere un decreto del Presidente del Consiglio anziché di un Ministro si muove proprio nell'ottica di garantire maggiore autonomia all'Agenzia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lulli 0.16.0.500.27, 0.16.0.500.28 e 0.16.0.500.29, nonché il subemendamento Cimadoro 0.16.0.500.12, il subemendamento Libè 0.16.0.500.6, al quale il deputato Benamati ha apposto la sua firma, e il subemendamento Cimadoro 0.16.0.500.11.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottoscrive il subemendamento Polledri 0.16.0.500.9.

Mauro LIBÈ (UdC) sottoscrive il subemendamento Polledri 0.16.0.500.9.

La Commissione approva quindi il subemendamento Polledri 0.16.0.500.9 all'unanimità.

La Commissione respinge quindi i subemendamenti Cimadoro 0.16.0.500.13 e 0.16.0.500.14.

Federico TESTA (PD), intervenendo sul subemendamento Lulli 0.16.0.500.30, pur apprezzando la modifica tendente a prevedere l'approvazione del regolamento attraverso almeno il decreto del Presidente

del Consiglio, ritiene che sarebbe comunque preferibile che fosse la stessa Agenzia a definirlo autonomamente.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Lulli 0.16.0.500.30.

Massimo POLLEDRI (LNP), sul suo subemendamento 0.16.0.500.10, rimarca che debba essere almeno un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a definire il regolamento interno dell'Agenzia che non può essere sottoposta alle decisioni di un singolo Ministro; l'iter procedurale proposto è del resto in tutto simile a quello previsto nel comma precedente per l'approvazione dello Statuto.

Raffaello VIGNALI (PdL), esprime condivisione rispetto alle argomentazioni del collega Polledri.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD), ritiene l'emendamento non essenziale, ma in quanto rivolto alla « riduzione del danno » dichiara di apporre la sua firma.

Gianluca BENAMATI (PD) sottoscrive l'emendamento Polledri 0.16.0.500.10.

Mauro LIBÈ (UdC) sottoscrive l'emendamento Polledri 0.16.0.500.10.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive l'emendamento Polledri 0.16.0.500.10.

Santo Domenico VERSACE (PdL) sottoscrive l'emendamento Polledri 0.16.0.500.10.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO ribadisce che il testo è stato scritto con il concorso di vari Ministeri e rispetta un equilibrio faticosamente raggiunto; ribadisce pertanto il suo parere contrario.

La Commissione approva il subemendamento Polledri 0.16.0.500.10 all'unanimità.

La Commissione respinge quindi il subemendamento Cimadoro 0.16.0.500.15.

Andrea LULLI (PD) intervenendo sul suo emendamento 0.16.0.500.31 ribadisce che la questione di un concorso di livello europeo per acquisire le professionalità di alto livello necessarie per un organismo qualificato non deve essere sottovalutata.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), ritiene condivisibile la proposta del collega Lulli, ma sul subemendamento sono stati fatti rilievi relativamente alla mancanza di risorse.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO ritiene anch'egli condivisibile il subemendamento; peraltro, in considerazione della mancanza delle relative risorse, il parere del governo non può che permanere contrario.

La Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti Lulli 0.16.0.500.31, 0.16.0.500.32 e 0.16.0.500.33, nonché il subemendamento Cimadoro 0.16.0.500.16, quello Libè 0.16.0.500.7 (sottoscritto anche dal deputato Benamati) il subemendamento Iannaccone 0.16.0.500.8 e quello Cimadoro 0.16.0.500.17. Infine, la Commissione respinge il subemendamento Polledri 0.16.0.500.18.

La Commissione approva l'emendamento 16.0.500 del Governo, come subemendato.

Andrea LULLI (PD), rinvia per la sua dichiarazione di voto al precedente intervento; dichiara quindi l'astensione sull'articolo del gruppo del PD, riservandosi di attendere l'evoluzione del dibattito in Aula, con l'eventuale accoglimento di proposte qualificanti dell'opposizione, per decidere un eventuale voto favorevole.

Massimo POLLEDRI (LNP), desidera semplicemente sottolineare che la scelta di istituire un' Agenzia e non un' Autorità è a suo parere pienamente condivisibile per-

ché alcune scelte di carattere strategico devono essere effettuate dall'organo politico e non da un organismo tecnico.

Roberto RAO (UdC), dichiara il voto di astensione a nome del suo gruppo, poiché nel testo vi sono parti condivisibili e anche in considerazione del clima di grande collaborazione che ha rilevato in Commissione. Peraltro spera sia possibile migliorare il testo in Aula, in particolare in relazione alle competenze del Ministero dell'ambiente.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 16.0.500.

Si passa all'articolo aggiuntivo 18.0.100 del Governo e all'unico emendamento ad esso riferito.

Enzo RAISI (Pdl), dichiara parere favorevole sul subemendamento Vignali 0.18.0.100.1. nonché sull'emendamento del Governo.

Il sottosegretario dello sviluppo economico Adolfo URSO concorda.

La Commissione approva, con distinte votazioni, il subemendamento Vignali 0.18.0.100.1.

Andrea LULLI (PD), dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 18.0.100.

Roberto RAO (UdC) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'emendamento 18.0.100

La Commissione approva infine l'emendamento del Governo 18.0.100 come subemendato.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che il testo della Commissione sarà immediatamente inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei pa-

rerì; la Commissione si riunirà quindi nella giornata di domani per conferire il mandato al relatore.

**La seduta termina alle 10.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 14 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Ugo Martinat.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (C. 1713 Governo).**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011 (C. 1714 Governo).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (limitatamente alle parti di competenza).**

**C. 1713 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre scorso.

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha svolto un ampio intervento illustrativo dei provvedimenti in titolo. Chiede quindi se vi siano colleghi che intendono intervenire.

Massimo POLLEDRI (LNP) segnala con rammarico la decurtazione pari a 124 milioni di euro delle risorse per il finanziamento della legge n. 295 del 1973 per il

credito all'esportazione, che rappresenta attualmente il principale strumento di sostegno alle esportazioni nazionali, operato con larimodulazione operata in tabella F della finanziaria; chiede quindi al relatore la disponibilità a rappresentare nelle forme che riterrà opportune, tale problematica alla Commissione Bilancio.

Laura FRONER (PD) esprime, a nome del suo gruppo, il dissenso rispetto all'impostazione complessiva dei provvedimenti

di bilancio, che difettano di ogni intervento sull'economia reale e non incidono tramite ad esempio detrazioni fiscali nel concreto sostegno dei redditi dei cittadini italiani.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.**

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI  
DEL GOVERNO 16.0.500 E 18.0.100**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEL GOVERNO 16.0.500.

*Al comma 1, dopo le parole:* È istituita aggiungere le seguenti: alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**0. 16. 0. 500. 19.** Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire la parola: « Agenzia » con « Autorità » ovunque ricorra;

*b)* sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

2. L'Autorità è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio

e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate »;

*c)* al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Annualmente, predispone una relazione sulla Sicurezza Nucleare che il Governo presenta al Parlamento per la discussione ed approvazione »;

*d)* al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « dal Governo » con « con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei componenti »;

*e)* al comma 5, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

« *a)* I progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile ».

**0. 16. 0. 500. 20.** Quartiani.

**(Ritirato)**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* sostituire la parola: « Agenzia » con « Autorità » ovunque ricorra;

*b)* sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il com-

pito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.

2. L'Autorità è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dell'ENEA e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate. »;

c) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Annualmente, predispone una relazione sulla Sicurezza Nucleare che il Governo presenta al Parlamento per la discussione ed approvazione. »;

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: « dal Governo » con « con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza assoluta dei componenti. »;

e) al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) I progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile ».

**0. 16. 0. 500. 37.** Quartiani.

*Al comma 1, dopo le parole: regolamentazione tecnica, inserire le seguenti: la scelta e la certificazione dei siti nucleari nonché.*

**0. 16. 0. 500. 36.** Quartiani.

*Al comma 1, dopo le parole: rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari inserire le seguenti: sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.*

**0. 16. 0. 500. 35.** Quartiani.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'Agenzia opera come agenzia indipendente. »;

b) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla Sicurezza Nucleare per la discussione e l'approvazione. »;

c) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « amministrazioni pubbliche statali » con le seguenti: « altre amministrazioni o società pubbliche. »;

d) al comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:

« l) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita ».

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere de-

signati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato »;

*f) sostituire il comma 14 con il seguente:*

« 14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni »;

*g) dopo il comma 15, inserire il seguente:*

« 15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze »;

*h) sopprimere il comma 18.*

**0. 16. 0. 500. 21.** Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino, Mariani, Bratti, Margiotta, Viola, Realacci, Iannuzzi, Bocci, Braga, Motta, Martella, Marantelli, Mastromauro, Ginoble, Morassut, Esposito, Zamparutti.

*Al comma 4, dopo le parole: delle norme e procedure vigenti inserire le seguenti: livello nazionale, comunitario e internazionale.*

**0. 16. 0. 500. 4.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, sostituire le parole: in base alle migliori con le seguenti: applicando le migliori efficaci ed efficienti.*

**0. 16. 0. 500. 1.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4, sostituire le parole:* e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente *con le seguenti:* e garantendo il diritto alla salute e all'ambiente.

**0. 16. 0. 500. 3.** Iannacone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:* « L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla Sicurezza Nucleare per la discussione e l'approvazione »;

*b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole:* « amministrazioni pubbliche statali » con le seguenti: « altre amministrazioni o società pubbliche »;

*c) al comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

« l) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita ».

*d) sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando

predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato »;

*e) sostituire il comma 14 con il seguente:*

« 14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni »;

*f) dopo il comma 15, inserire il seguente:*

« 15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze »;

*g) sostituire il comma 18 con il seguente:*

« 18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti ».

**0. 16. 0. 500. 22.** Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente* L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla Sicurezza Nucleare per la discussione e l'approvazione.

**0. 16. 0. 500. 23.** Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 4 dopo le parole: sono stabiliti dal Governo aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

**0. 16. 0. 500. 2.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole:* amministrazioni pubbliche statali *con:* altre amministrazioni o società pubbliche.

**0. 16. 0. 500. 24.** Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 5, lettera c) sostituire le parole:* non producano rischi per le popolazioni, *con le seguenti:* non producano rischi per la salute delle popolazioni.

**0. 16. 0. 500. 5.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5, lettera i), sostituire le parole:* informazione verso il pubblico *con:* informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole.

**0. 16. 0. 500. 25.** Benamati, Portas, Lulli, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 5, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

1) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita.

**0. 16. 0. 500. 26.** Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da due membri,

nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Un componente è proposto dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la

loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.

**0. 16. 0. 500. 27.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 1, capoverso ART. 28-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra auto-

rità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.

**0. 16. 0. 500. 28.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 1, capoverso « ART. 28-bis », sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei membri dalla seconda votazione, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di

indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato. »;

**0. 16. 0. 500. 29.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 6, sostituire le parole: Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina direttamente il Presidente, con le parole: Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.*

**0. 16. 0. 500. 12.** Cimadoro, Scilipoti.

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: il loro parere aggiungere le seguenti: vincolante a maggioranza di 2/3.*

**0. 16. 0. 500. 6.** Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

*Al comma 6, sostituire le parole: possono procedere all'audizione delle persone*

individuate. *Con le parole:* procedono all'audizione delle persone individuate, previa pubblicazione dei rispettivi curriculum vitae.

**0. 16. 0. 500. 11.** Cimadoro, Scilipoti.

*Al comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni.

**0. 16. 0. 500. 9.** Polledri, Vignali.

*Al comma 12, sostituire le parole:* 12 mesi *con le parole:* 36 mesi.

**0. 16. 0. 500. 13.** Cimadoro, Scilipoti.

*Al comma 12, sopprimere le parole:* , nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato,.

**0. 16. 0. 500. 14.** Cimadoro, Scilipoti.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

« 14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni ».

**0. 16. 0. 500. 30.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 14 sostituire le parole:* con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**0. 16. 0. 500. 10.** Polledri, Vignali.

*Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole:* Il decreto di cui al presente comma, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

**0. 16. 0. 500. 15.** Cimadoro, Scilipoti.

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

« 15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze. »

**0. 16. 0. 500. 31.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

« 15-bis. Una quota del personale complessivo a disposizione dell'Agenzia, viene individuata nell'ambito del personale assunto con forme di contratto a tempo determinato presso Istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca ».

**0. 16. 0. 500. 16.** Cimadoro, Scilipoti.

*Sopprimere il comma 18.*

**0. 16. 0. 500. 32.** Lulli, Benamati, Testa, Calearo, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

« 18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti ».

**0. 16. 0. 500. 33.** Lulli, Benamati, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Vico, Zunino.

*Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: « Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e le competenti commissioni parlamentari ».*

**0. 16. 0. 500. 7.** Libè, Anna Teresa Formisano, Ruggeri, Pezzotta.

*Aggiungere il comma 18-bis con il seguente testo:*

« 18-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e con cadenza annuale l'Agenzia per la sicurezza nucleare trasmette alle competenti commissioni parlamentari una relazione det-

tagliata sulla gestione dell'Agenzia e sulla attività svolte con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti di cui ai commi 1, 4 e 5. »

**0. 16. 0. 500. 8.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:*

18-bis. L'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui programmi di lavoro.

**0. 16. 0. 500. 17.** Cimadoro, Scilipoti.

*Alla rubrica, dell'articolo 16-bis, dopo le parole: sicurezza inserire le parole: e la radioprotezione.*

**0. 16. 0. 500. 18.** Polledri, Torazzi, Allasia, Forcolin.

*All'articolo 18-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente comma 3: Nella tabella 2 richiamata all'articolo 2, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il valore del coefficiente 1,1 di cui al numero 1-bis della stessa tabella, riferito alla fonte eolica offshore, è sostituito dal valore 1,6.*

**0. 18. 0. 100. 1.** Vignali, Versace.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  
nonché in materia di energia. C.1441-ter Governo.****EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
DEL GOVERNO 16.0.500

## ART. 16-bis.

*Al comma 4 dopo le parole:* delle norme e procedure vigenti *inserire le seguenti:* a livello nazionale, comunitario e internazionale.

**0. 16. 0. 500. 4.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 sostituire le parole:* in base alle migliori *con le seguenti:* applicando le migliori efficaci ed efficienti.

**0. 16. 0. 500. 1.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 4 dopo le parole:* sono stabiliti dal Governo *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

**0. 16. 0. 500. 2.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 5, lettera i), sostituire le parole:* informazione verso il pubblico *con:*

informazione tecnico-scientifica verso il pubblico e nelle scuole.

**0. 16. 0. 500. 25.** Benamati, Portas, Lulli, Testa, Calero, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Quartiani, Sanga, Scarpetta, Vico, Zunino.

*Al comma 6, dopo il terzo periodo, inserire il seguente:* In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni.

**0. 16. 0. 500. 9.** Polledri, Vignali.

*Al comma 14 sostituire le parole:* con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *con le seguenti:* con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**0. 16. 0. 500. 10.** Polledri, Vignali.

*Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:*

## ART. 16-bis.

*(Agenzia per la sicurezza nucleare).*

1. È istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la si-

stemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.

2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle risorse dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.

3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di cui al successivo comma 15. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.

4. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti, in base alle migliori tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Linee guida e criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.

5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;

b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;

c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;

d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e di partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenti, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;

f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità della normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, sospendere e revocare le autorizzazioni;

h) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;

i) l'Agenzia svolge attività di informazione verso il pubblico, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.

6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri. Il Presidente del consiglio dei ministri nomina direttamente il Presidente, due componenti su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due componenti su designa-

zione del Ministro dello sviluppo economico. Prima dell'adozione del decreto di nomina, le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere all'audizione delle persone individuate. Il Presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza, sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia.

7. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.

8. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, i membri e il Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato, e da due componenti supplenti.

9. I compensi spettanti ai componenti gli organi dell'Agenzia sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata anche la sede dell'Agenzia. In sede di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009, gli oneri derivanti dal-

l'attuazione del presente comma sono coperti a valere con le risorse allo stato disponibili dell'ISPRA e dell'ENEA.

10. Gli organi dell'agenzia durano in carica sette anni.

11. A pena di decadenza il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

12. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquanta e non superiore a euro dieci milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

13. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il fun-

zionamento, la regolamentazione e la vigilanza della stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.

14. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni.

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, verranno individuate le risorse di personale dell'organico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Con successivi decreti dei rispettivi Ministeri, sono trasferite le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma. Con gli stessi decreti sono individuate le corrispondenti riduzioni delle piante organiche delle Amministrazioni cedenti.

16. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti mediante regolamento, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della

Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

17. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui comma 14, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto della presente legge continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, o dall'articolazione organizzativa dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.

18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

**16. 0. 500.** Il Governo.

*All'articolo 18-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

3. Nella tabella 2 richiamata all'articolo 2, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il valore del coefficiente 1,1 di cui al numero 1-bis della stessa tabella, riferito alla fonte eolica offshore, è sostituito dal valore 1,6.

**0. 18. 0. 100. 1.** Vignali, Versace.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

*(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare).*

1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto, dopo il punto n. 7), il seguente:

7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare; nel successivo allegato III, al punto c)-bis,

sono aggiunte, dopo le parole: « energia elettrica », le parole: « sulla terraferma ».

2. In relazione ai progetti di cui al punto 7-bis dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

**18. 0. 100.** Il Governo.